



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 ottobre 2005
(OR. en)**

**Fascicoli interistituzionali:
2004/0155 (COD)
2004/0159 (COD)**

**12890/05
ADD 7**

**ECOFIN 299
EF 38
CODEC 827**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Proposta di DIRETTIVE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che rifondono la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio e la direttiva 93/6/CE del Consiglio, del 15
marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento o degli enti creditizi
Volume VIII

ALLEGATO I

⇒ CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL ⇐ RISCHIO ☒ DI ☒ POSIZIONE

~~INTRODUZIONE~~ ☒ DISPOSIZIONI GENERALI ☒

Compensazione

1. La differenza (positiva) tra la posizione ~~long (short)~~ ☒ lunga (corta) ☒ dell'ente rispetto alle sue posizioni ~~short (long)~~ ☒ corte (lunghe) ☒ nello stesso ~~titolo~~ ☒ strumento finanziario ☒, sia esso ☒ uno strumento ☒ di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti *financial futures*, contratti a premio, *warrant* e *warrant* coperti, sarà la sua posizione netta in ciascuno dei vari strumenti. Nel calcolare la posizione netta le autorità competenti possono consentire che le posizioni in ~~titoli~~ ☒ strumenti ☒ derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi paragrafi da 4 a 7, a posizioni nel titolo/nei titoli sottostante(i) (o di riferimento). Le posizioni detenute dagli enti in ~~titoli~~ ☒ strumenti ☒ di debito propri non sono computate nel calcolo del rischio specifico di cui al punto 14.

2. Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino una strategia che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano una copertura patrimoniale atta ad assorbire eventuali perdite potenziali che possono manifestarsi in sede di conversione.

3. Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella valuta ☒ di notifica ☒ dell'ente ~~tenuto a procedere alle segnalazioni~~, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Strumenti particolari

↓ 93/6/CEE (adattato)
→₁ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 1, lettera a)

4. I contratti standardizzati a termine (contratti *futures*) sui tassi d'interesse, i contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni ~~long~~ lunghe e ~~short~~ corte . Una posizione ~~long~~ lunga su contratti *futures* sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto *futures* e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto *futures* in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione ~~long~~ lunga con scadenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento e ad una posizione ~~short~~ corta con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella ~~colonna «Amministrazione centrale»~~ prima categoria indicata in nella tabella 1, al punto ~~13~~ 14, per il calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio specifico di contratti standardizzati a termine sui tassi d'interesse e FRA. Un impegno a termine di acquisto d'uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione ~~long~~ lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella ~~colonna «Amministrazione centrale»~~ prima categoria indicata in nella tabella 1, al punto 14, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella. →₁ --- ←

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 1, lettera a) (adattato)

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII.

~~Fino al 31 dicembre 2006~~ Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.

↓ 93/6/CEE articolo 2, punto 22
(adattato)

⊗ Per ⊗ «~~Posizione long~~ ⊗ lunga ⊗» ai fini ~~dell'allegato I, punto 4~~ del presente punto ⊗ si intende ⊗ la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura, e ⊗ per ⊗ «posizione ~~short~~ ⊗ corta ⊗» la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

5. I contratti a premio su tassi d'interesse, ~~titoli~~ strumenti di debito, ~~titoli~~ strumenti di capitale, indici di borsa, *financial futures*, *swaps* e divise estere sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici ~~titoli~~ strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio negoziati fuori borsa, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 1, lettera b) (adattato)

~~Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie~~ È predisposta una copertura contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio venduto, negoziato in borsa, sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. ~~Fino al 31 dicembre 2006~~ ~~Le~~ Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato ~~OTC~~ fuori borsa , regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato ~~OTC~~ fuori borsa ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per ~~il titolo~~ lo strumento sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione ~~al titolo~~ allo strumento sottostante.

↓ 98/31/EC articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 1, lettera c) (adattato)

6. Per i *warrant* su ~~titoli~~ strumenti di debito e ~~su azioni~~ strumenti di capitale valgono le norme previste al punto 5 per i contratti a premio.

↓ 93/6/CEE (adattato)

7. Ai fini del rischio tasso d'interesse gli *swaps* sono equiparati a ~~titoli~~ strumenti in bilancio. Perciò uno *swap* sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione ~~long~~ lunga in ~~un titolo~~ uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione ~~short~~ corta in ~~un titolo~~ uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello *swap*.

↓ nuovo
➤ Consiglio/EP (100%)

➤ A. Trattamento nei confronti del venditore della protezione ◀

8. ➤ [...] ◀ ➤ Nel calcolo della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di mercato della parte che assume il rischio di credito (il “venditore della protezione”), salvo disposizioni contrarie, va utilizzato l’ammontare nozionale del contratto derivato sul credito. Ai fini del calcolo del carico di rischio specifico, diverso da quello dei total return swaps, la scadenza del contratto di credito derivativo si applica in luogo della scadenza dell’obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue: ◀

- (i) Un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato dell'obbligazione di riferimento e una posizione corta nel rischio generale di mercato di un titolo di Stato con una scadenza di durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0% ai sensi dell'allegato VI della direttiva [2000/12/CE]. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento. ◀
- (ii) Un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generale di mercato. Ai fini del rischio specifico, l'ente deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento, a meno che il derivativo benefici di una notazione e soddisfi le condizioni per essere considerato un titolo di credito ammissibile, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivativo. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato. ◀
- (iii) Una credit linked note (strumento collegato al merito di credito) uninominale dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato della note stessa, come un prodotto derivato su interessi. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente della note. Allorché la credit linked note beneficia di una notazione esterna e soddisfa i requisiti per essere considerata un titolo di credito ammissibile, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note. ◀
- [soppresso ...] ◀
- [soppresso ...] ◀
- [soppresso ...] ◀

- iv) Oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente della note, una credit linked note a più nomi che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un'entità di riferimento. Se può essere scelta più di una obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione per il rischio più elevata. ◀
- Allorché la credit linked note a più nomi beneficia di una notazione esterna e soddisfa i requisiti per essere considerata un titolo di credito ammissibile, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note. ◀
- v) Un credito derivativo first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico. ◀
- Un credito derivativo second-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito patrimoniale più basso per il rischio specifico). Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, detto ammontare può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico. ◀

➤ Allorché un first o second-asset to default derivativo beneficia di una notazione esterna e soddisfa i requisiti per essere considerato un titolo di credito ammissibile, il venditore della protezione deve calcolare solo il carico di rischio specifico che riflette la notazione del derivativo. ◀

➤ [...] ◀

➤ [...] ◀

➤ [...] ◀

➤ [...] ◀

Per la parte che trasferisce il rischio di credito (il “compratore della protezione”), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una *credit linked note* (che non comporta una posizione corta nell'emittente). Se ad un determinato momento si ha un'opzione *call* abbinata ad uno *step-up*, detto momento è trattato come la scadenza della protezione. Nel caso dei derivati su crediti *nth to default*, i compratori della protezione possono compensare il rischio specifico per n-1 delle attività sottostanti (ossia le attività n-1 con il requisito più basso per il rischio specifico).

↓ 93/6/CEE (adattato)

➤ Consiglio/EP (100%)

➤ B. Trattamento nei confronti del compratore della protezione ◀

~~89. Tuttavia, e~~ Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso d'interesse ~~sui titoli~~ sugli strumenti ~~derivati~~, contemplati ~~nei paragrafi~~ ai punti ~~da 4 a 7~~, sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui sopra, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. Sia il modello che il suo impiego da parte dell'ente devono essere approvati dalle autorità competenti. Tali modelli dovrebbero generare posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso d'interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità deve essere valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 (cfr. punto ~~18~~ 20). Le posizioni sono incluse nel calcolo della copertura patrimoniale in base alle disposizioni enunciate ~~nei paragrafi da 15 a 30~~ ai punti da 17 a 32.

~~910.~~ Gli enti che non utilizzano modelli di cui al punto ~~8~~ 9 possono ~~in alternativa~~, previa approvazione delle autorità competenti, trattare come posizioni compensate le posizioni in ~~titoli~~ strumenti derivati di cui ai punti da 4 a 7 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

- ~~ia)~~ le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;
- ~~ib)~~ il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso d'interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;
- ~~ic)~~ la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrispondono ai seguenti limiti:
 - i) termine inferiore a un mese: stesso giorno;
 - ii) termine compreso tra un mese e un anno: entro 7 giorni;
 - iii) termine superiore ad un anno: entro 30 giorni.

~~1011.~~ L'ente che trasferisce valori mobiliari o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari in un contratto di riporto e l'ente che trasferisce valori mobiliari nell'ambito di un concessionario di titoli in prestito include detti valori mobiliari nel calcolo della sua copertura patrimoniale in conformità del presente allegato, purché i valori stessi soddisfino i criteri di cui all'articolo ~~2, punto 6, lettera a)~~ 11 .

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~11. Le posizioni in quote di organismi di investimento collettivo sono soggette ai requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 89/647/CEE anziché agli obblighi di copertura per il rischio posizione di cui al presente allegato.~~

Rischio specifico e rischio generale

12. Il rischio di posizione su ~~un titolo~~ ☒ uno strumento ☒ di debito o su ~~un titolo~~ ☒ uno strumento ☒ di capitale (o un derivato di ~~un titolo~~ ☒ uno strumento ☒ di debito o di capitale) negoziato va ripartito in due componenti per calcolare la copertura patrimoniale relativa. La prima componente sarà l'elemento rischio specifico, cioè il rischio di una variazione del prezzo ~~del titolo~~ ☒ dello strumento ☒ interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente ~~del titolo~~ ☒ dello strumento ☒ sottostante. La seconda componente riguarda il rischio generale, vale a dire il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta (nel caso di ~~un titolo~~ ☒ uno strumento ☒ di debito negoziato o di un derivato di ~~un titolo~~ ☒ uno strumento ☒ di debito) ad una variazione del livello dei tassi d'interesse, oppure (nel caso di ~~un titolo~~ ☒ uno strumento ☒ di capitale o di un derivato di ~~un titolo~~ ☒ uno strumento ☒ di capitale) a un movimento generale sul mercato ~~dei titoli~~ ☒ degli strumenti ☒ di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei ~~titoli individuali~~ ☒ singoli strumenti ☒ .

~~TITOLI~~ ☒ STRUMENTI ☒ DI DEBITO NEGOZIATI

13. ~~L'ente classifica il~~ Le proprie posizioni nette ☒ sono classificate ☒ in relazione alla valuta in cui sono denominate e ~~calcola~~ la copertura patrimoniale per il rischio generale e il rischio specifico ☒ è calcolata ☒ separatamente in ciascuna valuta.

Rischi specifici

↓ 93/6/CEE (adattato) ⇒ nuovo

14. L'ente imputa le sue posizioni nette, ~~calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione delle loro durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate. Esso addiziona le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano long o short) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico.~~ ⇒ nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate. Esso addiziona le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico. ⇐

↓ 93/6/CEE

~~Tabella 1~~

Voci amministrazione centrale	Voci qualificate			Altre voci
	0-6 mesi	+ di 6 mesi e fino a 24 mesi	+ di 24 mesi	
0,00 %	0,25 %	1,00 %	1,60 %	8,00 %

↓ nuovo

➤ Consiglio/EP (100%)

➤ [...] <

➤ _

Tabella 1

<u>Categorie</u>	<u>Copertura patrimoniale del rischio specifico</u>
<u>Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 1 o ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0% in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</u>	0%

<p><u>Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri <i>che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 e 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio di cui all'Allegato VI, parte I, paragrafo 28 della direttiva [2000/12/CE], e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</i></u></p>	<p><u>0,25% (durata residua inferiore o pari a sei mesi)</u></p> <p><u>1,00% (durata residua maggiore di sei mesi e inferiore o pari a 24 mesi)</u></p> <p><u>1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)</u></p>
<p><u>Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15.</u></p>	

<p><u>Titoli di debito emessi o garantiti da governi centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio di cui all'Allegato VI, parte I, paragrafo 28 della direttiva [2000/12/CE] e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</u></p> <p><u>Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15.</u></p>	<p><u>0,25%(durata residua inferiore o pari a 6 mesi)</u></p> <p><u>1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)</u></p> <p><u>1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)</u></p>
--	---

<p><u>Titoli di debito emessi o garantiti da governi centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 4 o 5 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE], titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio di cui all'Allegato VI, parte 1, paragrafo 26 della direttiva [2000/12/CE], e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 o 4 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</u></p> <p><u>Esposizioni per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'agenzia esterna di valutazione prescelta.</u></p>	<p><u>8,00%</u></p>
--	---------------------

<u>Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione dell'attività creditizia pari a 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE] e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione di qualità creditizia pari a 5 o 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione delle esposizioni per il rischio degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].</u>	<u>12,00%</u>
---	---------------

↳

➤ Per gli enti creditizi che applicano le norme per la ponderazione delle esposizioni per il rischio di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE], per beneficiare di un determinato grado della scala di valutazione della qualità creditizia l'obbligato dell'esposizione deve beneficiare di un rating interno corrispondente a una PD (probabilità di inadempimento) equivalente o inferiore a quella corrispondente al grado in questione della scala di valutazione della qualità creditizia in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione per il rischio delle esposizioni nei confronti delle imprese degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE].

Agli strumenti emessi da un emittente non qualificato viene attribuito un coefficiente di copertura patrimoniale del rischio specifico pari all'8% o al 12% in base alla tabella sopra riportata. Le autorità competenti possono imporre agli enti di applicare una copertura patrimoniale per il rischio più elevata e/o non consentire la compensazione tra tali strumenti e qualsiasi altro strumento di debito ai fini della determinazione dell'entità del rischio generale di mercato.

Le esposizioni di cartolarizzazione che sarebbero soggette ad un trattamento di detrazione in base a quanto stabilito all'articolo 66, paragrafo 2 della direttiva [2000/12/CE] o ad un rischio ponderato al 1250% come stabilito all'Allegato IX, parte 4 di tale direttiva, sono soggette a una copertura patrimoniale non inferiore a quella fissata nell'ambito di tali trattamenti. Per gli strumenti di liquidità non soggetti a rating è prevista una copertura patrimoniale non inferiore a quella stabilita all'Allegato IX, parte 4 della direttiva [2000/12/CE]. <

15. Ai fini del punto 14 le “voci qualificate” comprendono:

- a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari almeno a *investment grade* (qualità elevata) nel processo di classificazione di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1 della direttiva [2000/12/CE];
- b) posizioni lunghe e corte in attività che, considerando la solvibilità dell’emittente, hanno una PD (probabilità di inadempimento) non superiore a quella delle attività di cui alla precedente lettera a), secondo l’approccio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 2 della direttiva [2000/12/CE].
- c) posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta e che soddisfano le seguenti condizioni:
 - i) sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;
 - ii) la loro qualità d’investimento è, a giudizio dell’ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);

- iii) sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;

➤ [...] ◀

- d) posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva [2000/12/CE]; ◀
 - (i) che sono considerate dagli enti interessati come sufficientemente liquide e ◀
 - (ii) la cui qualità di investimento è, secondo quanto stabilito discrezionalmente dagli enti, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a); ◀
- d bis) strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente al grado 2 della scala di valutazione della qualità creditizia in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione per il rischio delle esposizioni nei confronti degli enti degli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE] e che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dalla presente direttiva. ◀

Le modalità con cui gli strumenti di debito vengono valutati sono soggette alla verifica delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che gli strumenti in questione presentino un rischio specifico troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate.

16. Le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui alla tabella 1 agli strumenti che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente o liquidità.

↓ 93/6/CEE

Rischi generali

a) in funzione della scadenza

↓ 93/6/CEE (adattato)

1517. La procedura per il calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale comporta due fasi fondamentali. In primo luogo tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza (come si spiega al punto ~~16~~ 18), per calcolare l'entità della copertura patrimoniale richiesta. Successivamente è ammessa una riduzione di tale copertura quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti ammissibile una riduzione della copertura quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano. Le zone (gruppi di fasce di scadenza) sono complessivamente tre.

1618. L'ente imputa le sue posizioni nette alle opportune fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 (cfr. punto ~~18~~ 20). A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso dei ~~titoli~~ degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso d'interesse nel caso di ~~titoli~~ strumenti a tasso d'interesse variabile. Va operata una distinzione tra ~~titoli~~ strumenti di debito con una cedola minima del 3 % e ~~titoli~~ strumenti con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. ~~In seguito~~ Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.

1719. Successivamente, si calcola la somma delle posizioni ponderate ~~long~~ ⊗ lunghe ⊗ e la somma delle posizioni ponderate ~~short~~ ⊗ corte ⊗ in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua ~~long o short~~ ⊗ lunga o corta ⊗ è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

1820. Si calcolano i totali delle posizioni ~~long~~ ⊗ lunghe ⊗ ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione ~~long~~ ⊗ lunga ⊗ ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni ~~short~~ ⊗ corte ⊗ ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione ~~short~~ ⊗ corta ⊗ ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione ~~long~~ ⊗ lunga ⊗ ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione ~~short~~ ⊗ corta ⊗ ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione ~~long~~ ⊗ lunga ⊗ ponderata non compensata o della posizione ~~short~~ ⊗ corta ⊗ ponderata non compensata per una zona che non può ~~quindi~~ essere compensata ⊗ in tal modo ⊗ costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.

Tabella 2

Zone	Fasce di scadenza		Ponderazioni (%)	Variazione ipotizzata del tasso di interesse (%)
	Cedola del 3 % o più	Cedola inferiore al 3 %		
Uno	$0 \leq 1$ mesi	$0 \leq 1$ mesi	0,00	—
	$> 1 \leq 3$ mesi	$> 1 \leq 3$ mesi	0,20	1,00
	$> 3 \leq 6$ mesi	$> 3 \leq 6$ mesi	0,40	1,00
	$> 6 \leq 12$ mesi	$> 6 \leq 12$ mesi	0,70	1,00
Due	$> 1 \leq 2$ anni	$> 1,0 \leq 1,9$ anni	1,25	0,90
	$> 2 \leq 3$ anni	$> 1,9 \leq 2,8$ anni	1,75	0,80
	$> 3 \leq 4$ anni	$> 2,8 \leq 3,6$ anni	2,25	0,75
Tre	$> 4 \leq 5$ anni	$> 3,6 \leq 4,3$ anni	2,75	0,75
	$> 5 \leq 7$ anni	$> 4,3 \leq 5,7$ anni	3,25	0,70
	$> 7 \leq 10$ anni	$> 5,7 \leq 7,3$ anni	3,75	0,65
	$> 10 \leq 15$ anni	$> 7,3 \leq 9,3$ anni	4,50	0,60
	$> 15 \leq 20$ anni	$> 9,3 \leq 10,6$ anni	5,25	0,60
	> 20 anni	$> 10,6 \leq 12,0$ anni	6,00	0,60
		$> 12,0 \leq 20,0$ anni	8,00	0,60
		> 20 anni	12,50	0,60

↓ 93/6/CEE (adattato)

1921. 19. È quindi calcolata l'entità della posizione ponderata non compensata ~~long (short)~~
lunga (corta) della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata ~~short~~
~~(long)~~ corta (lunga) della zona 2. Tale valore ~~figura~~ è indicato al punto ~~22~~ 25 come la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.

2022. L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al punto ~~19~~ 21 se desidera calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

↓ 93/6/CEE (adattato)

2123. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.

2224. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai punti ~~19, 20 e~~
~~21~~ 21, 22 e 23 sono sommate.

2325. La copertura patrimoniale dell'ente risulta dalla somma:

- a) del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;
- b) del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;
- c) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;
- d) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;
- e) del 40 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 2 e tra le zone 2 e 3 (cfr. punto ~~19~~ 21);
- f) del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;
- g) del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.

b) in funzione della ~~duration~~ durata finanziaria

2426. In luogo del sistema di cui ai punti da ~~15 a 23~~ 17 a 25 le autorità competenti di uno Stato membro possono in via generale o a titolo individuale, permettere agli enti di ricorrere a un sistema di calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale ~~sui titoli~~ sugli strumenti di debito negoziati che tenga conto della ~~duration~~ durata finanziaria ~~dei titoli~~ degli strumenti in questione, purché ciò avvenga in via continuativa.

↓ 93/6/CEE (adattato)

2527. ~~Con questo~~ Nel sistema di cui al punto 26 l'ente prende il valore di mercato di ciascuno ~~titolo~~ strumento di debito a tasso fisso e calcola quindi il suo rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito ~~del titolo~~ dello strumento. In caso di ~~titoli~~ strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno ~~titolo~~ strumento e calcola quindi il suo rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse può essere modificato per il periodo successivo.

↓ 93/6/CEE (adattato)

2628. Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno ~~titolo~~ strumento di debito servendosi della formula: durata finanziaria modificata = ((durata finanziaria (D))/(1 + r)) in cui:

D	=	$\frac{((\sum_{t=1}^m ((t C_t)/((1+r)^t))))}{(\sum_{t=1}^m ((C_t)/((1+r)^t)))}$
---	---	---

dove:		
R	=	rendimento alla scadenza (cfr. punto 25);
C _t	=	pagamento in contanti al momento t;
M	=	scadenza finale (cfr. punto 25).

2729. Si classifica ciascuno ~~titolo~~ strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla ~~duration~~ durata finanziaria modificata del titolo stesso.

Tabella 3

Zone	Durata duration finanziaria del titolo modificata (in anni)	Interesse presunto (variazione in %)
Uno	$> 0 \leq 1,0$	1,0
Due	$> 1,0 \leq 3,6$	0,85
Tre	$> 3,6$	0,7

~~2830.~~ Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~del titolo~~ dello strumento ~~del titolo~~ moltiplicando il suo valore di mercato per la ~~duration~~ durata finanziaria ~~del titolo~~ modificata e per la variazione presunta del tasso d'interesse riferita ad uno strumento con quella ~~duration~~ durata finanziaria ~~del titolo~~ modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).

~~2931.~~ Si determina rispettivamente la sua posizione ~~long~~ lunga ~~del titolo~~ ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~del titolo~~ e la sua posizione ~~short~~ corta ~~del titolo~~ ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~del titolo~~ all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~del titolo~~.

↓ 93/6/CEE (adattato)

Si calcolano quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla ~~duration~~ durata finanziaria ~~del titolo~~ seguendo le procedure indicate ai punti da ~~19 a 22~~ 21 a 24 ~~del titolo~~ per le posizioni ponderate non compensate.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~3032~~. La copertura patrimoniale richiesta all'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

- a) 2 % della posizione compensata ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria in ciascuna zona;
- b) 40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla ~~duration~~ durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
- c) 150 % della posizione compensata ponderata in base alla ~~duration~~ durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;
- d) 100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla ~~duration~~ durata finanziaria .

~~TITOLI~~ STRUMENTI DI CAPITALE

~~3133~~. L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette ~~long~~ lunghe ~~in conformità con il punto 1~~ e tutte le posizioni nette ~~short~~ corte . La somma dei due dati fornisce la posizione lorda generale. La differenza ~~di~~ dell' una rispetto all'altra costituisce la posizione netta generale.

Rischi specifici

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~3234~~ L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette ~~long~~ lunghe ~~in conformità con il punto 1~~ e tutte le posizioni nette ~~short~~ corte . L'ente moltiplica la posizione lorda generale per il coefficiente del 4 % al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici.

↓ 93/6/CEE (adattato)

3335. In deroga al punto ~~35~~ 34 , le autorità competenti hanno facoltà di consentire che la copertura patrimoniale per rischi specifici sia ridotta dal 4% al 2% della posizione lorda generale per i portafogli ~~titoli~~ di strumenti di capitale detenuti da un ente che soddisfano le seguenti condizioni:

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 1, lettera d) (adattato)
➤ Consiglio/EP (100%)

➤ [...] <

➤ a) gli strumenti di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo strumenti di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella Tabella 1, la ponderazione dell'8 % o del 12% o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perché sono coperti da garanzia o da fideiussione; <

↓ 93/6/CEE(adattato)

iib) ~~titoli~~ gli strumenti di capitale debbono essere considerati ~~titoli~~ strumenti di elevata liquidità dalle autorità competenti in base a criteri obiettivi;

↓ 93/6/CEE (adattato)

iii) nessuna posizione individuale deve rappresentare più del 5 % del valore del portafoglio ~~titoli~~ complessivo di strumenti di capitale dell'ente. ~~Tuttavia~~ Ai fini della lettera c) le autorità competenti possono autorizzare posizioni individuali fino ad un massimo del 10 % purché il loro totale non superi il 50 % del portafoglio.

↓ 93/6/CEE

Rischi generali

3436. La copertura patrimoniale per rischi generali sarà pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Contratti *futures* su indici di borsa

↓ 93/6/CEE (adattato)

3537. I contratti *futures* su indici di borsa, gli equivalenti, ponderati con il coefficiente delta, di contratti a premio relativi a *futures* su indici di borsa e indici di borsa definiti in appresso collettivamente «contratti *futures* su indici di borsa», possono essere scomposti in posizioni in ciascuno ~~dei titoli~~ degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi ~~titoli~~ strumenti di capitale, e, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, ~~esse sono pertanto~~ possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi ~~titoli~~ strumenti di capitale sottostanti.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~36~~38. Le autorità competenti provvedono affinché gli enti che hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più ~~dei titoli~~ ☒ degli strumenti ☒ di capitale che costituiscono un contratto *futures* su indici di borsa con posizioni opposte del contratto stesso dispongano di capitali sufficienti per coprire il rischio di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del *futures* rispetto a quelle del valore ~~dei titoli~~ ☒ degli strumenti ☒ di capitale che lo compongono; le stesse regole si applicano, quando un ente detiene posizioni opposte in contratti *futures* su indici di borsa la cui scadenza e/o composizione non siano identiche.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~37~~39. In deroga alle disposizioni dei punti ~~35 e 36~~ ☒ 37 e 38 ☒ , per i contratti *futures* su indici di borsa che sono trattati in borsa e rappresentano, secondo le autorità competenti, indici ampiamente diversificati è prevista una copertura patrimoniale dell'8 % per i rischi generali, mentre non è obbligatoria alcuna copertura per i rischi specifici. Detti contratti *futures* su indici di borsa sono inclusi nel calcolo della posizione netta generale di cui al punto ~~31~~ ☒ 33 ☒ , ma non sono presi in considerazione per il calcolo della posizione lorda generale di cui allo stesso punto.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~38~~40. Qualora un contratto *futures* su indici di borsa non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo ~~titolo~~ ☒ strumento ☒ di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo ~~titolo~~ ☒ strumento ☒ di capitale, se il contratto *futures* su indici di borsa di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta, a giudizio delle autorità competenti, un indice ampiamente diversificato.

IMPEGNO IRREVOCABILE DI ACQUISTO

↓ 93/6/CEE (adattato)

3941. In caso di impegno irrevocabile di acquisto di ~~titoli~~ strumenti di debito e di capitale, le autorità competenti possono autorizzare un ente ad applicare la procedura indicata in appresso per calcolare la copertura patrimoniale. In primo luogo, esso calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. 3941 In secondo luogo, esso riduce le posizioni nette applicando i ~~seguenti~~ coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4:

Tabella 4

- giorno lavorativo 0:	100 %
- giorno lavorativo 1:	90 %
- giorni lavorativi 2-3:	75 %
- giorno lavorativo 4:	50 %
- giorno lavorativo 5:	25 %
- dopo il giorno lavorativo 5:	0 %.

↓ 93/6/CEE

Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

In terzo luogo, l'ente calcola la copertura patrimoniale utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto.

Le autorità competenti vigilano affinché gli enti detengano un capitale sufficiente a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo 1.

↓ nuovo

➤ Consiglio/EP (100%)

COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO SPECIFICO PER LE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE COPERTE DA STRUMENTI DERIVATI SU CREDITI

42. Viene riconosciuta una riduzione per la protezione fornita da derivati su crediti conformemente ai principi esposti ai punti da 43 a 46.

43. Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi dello strumento si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:

- a) i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;
- b) una posizione lunga per cassa è coperta da un *total rate of return swap* (o viceversa) e vi è una esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello *swap* stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.

In questi casi, non va applicato un requisito patrimoniale per nessuno dei due lati della posizione.

44. Viene applicata una riduzione dell'80% quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80% del rischio specifico al lato dell'operazione con il coefficiente patrimoniale più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero.

45. Viene riconosciuta una riduzione parziale quando i valori dei due elementi si muovono solitamente in senso opposto. Ciò si verifica nelle seguenti situazioni:

- a) la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'obbligazione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:
 - i) l'obbligazione di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
 - ii) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di *cross-default* o *cross-acceleration* giuridicamente opponibili;
- b) la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera a) o del punto 44, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante (i disallineamenti di valuta vanno inclusi nel normale rischio di cambio da notificare di cui all'allegato III);

- c) la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 44, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.

In ciascuno di questi casi, invece di addizionare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti patrimoniali.

➤ [...] ◀

➤ 46. In tutti i casi che non rientrano nei punti da 43 a 45, si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico per ciascuno dei due lati delle posizioni. ◀

REQUISITI PATRIMONIALI PER LE QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (OIC) NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

47. I requisiti patrimoniali per le posizioni in quote di organismi di investimento collettivo (OIC) che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 11 per essere incluse nel portafoglio di negoziazione sono calcolati conformemente ai metodi di cui a punti da 48 a 56.

48. Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale in relazione al rischio di posizione (specifico e generale) del 32%. Fatte salve le disposizioni dell'allegato III, punto 3, i) o dell'allegato V, punto 13, v), quando viene applicato il trattamento modificato per l'oro secondo dette disposizioni, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale per il rischio di posizione (specifico e generale) e per il rischio di cambio non superiore al 40%.

49. Gli enti possono determinare il requisito patrimoniale per le posizioni in quote di OIC che soddisfano i criteri di cui al punto 51 con i metodi di cui ai punti da 53 a 56.

50. Salvo disposizione contraria, non è consentita alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.

CRITERI GENERALI

51. I criteri generali di ammissibilità dell'uso dei metodi di cui ai punti da 53 a 56, per le quote di OIC emesse da società soggette a vigilanza o costituite all'interno della Comunità, sono i seguenti:

- a) il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica:
 - i) le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;
 - ii) se sono prescritti limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
 - iii) se è ammessa la leva finanziaria, il grado massimo di leva finanziaria;
 - iv) se sono ammessi gli investimenti in derivati finanziari negoziati fuori borsa o operazioni del tipo pronti contro termine, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;
- b) l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di riferimento delle relazioni stesse.
- c) le quote/azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del detentore;
- d) gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;
- e) l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi.

52. Gli OIC di paesi terzi possono essere ammissibili se sono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del punto 51, previa approvazione dell'autorità competente per l'ente.

METODI SPECIFICI

53. Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a tali posizioni conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all'allegato V.

Quando si applica questo trattamento (*look-through*), le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È consentita la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.

54. Gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo alle posizioni in quote di OIC conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all'allegato V, in riferimento a posizioni ipotetiche che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e l'andamento dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) secondo il mandato di gestione, l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e l'andamento di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;
- b) è constatabile inequivocabilmente una correlazione minima di 0,9 tra le variazioni giornaliere di prezzo delle quote dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce per una durata minima di sei mesi. Per correlazione si intende nel presente contesto il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri del fondo negoziato in borsa e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito.

55. Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal mandato di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito patrimoniale più elevato per il rischio di posizione (generale e specifico) e continui successivamente ad investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica.
- b) gli enti, per tenere conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il loro requisito patrimoniale per il rischio di posizione, aumentano proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo;
- c) se il requisito patrimoniale per il rischio di posizione (generale e specifico) ottenuto con questo metodo è superiore a quello stabilito al punto 48, il requisito patrimoniale è limitato a quest'ultimo livello.

56. Gli enti possono affidare ad un terzo il calcolo e la notifica dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a posizioni in quote di OIC contemplate ai punti 53 e 55, conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della notifica.

↓ 93/6/CEE (adattato)
➤ Consiglio/EP (100%)

ALLEGATO II

➤ [...] <

➤ CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI REGOLAMENTO E IL RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE <

RISCHIO ☒ DI ☒ REGOLAMENTO/CONSEGNA

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 2, lettera a) (adattato)
➤ Consiglio/EP (100%)

➤ [...] <

➤ 1. Per le transazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella 1. <

↓ 93/6/CEE (adattato)

➤ Consiglio/EP (100%)

➤ [Soppresso...] ◀

☒ Tabella 1 ☒

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione	Colonna A (%)	➤ [...]◀
5 — 15	8	➤ [...]◀
16 — 30	50	➤ [...]◀
31 — 45	75	➤ [...]◀
46 o più	100	➤ [...]◀

➤ CONSEGNE GRATUITE ◀

➤ 2 bis. Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla Tabella 1 bis, se: ◀

➤ a) a pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverle o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento; e ◀

➤ b) nel caso di transazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna. ◀

➤ Tabella 1 bis: Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni rimaste inadempite

<u>Tipo di transizione</u>	<u>Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna</u>	<u>Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna</u>	<u>Da 5 giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione</u>
<u>Operazioni rimaste inadempite</u>	<u>Nessun requisito patrimoniale</u>	<u>Trattamento come esposizione</u>	<u>Dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva dai fondi propri</u>

➤

➤ 2 ter. Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle operazioni non adempite trattate secondo la colonna 3 della Tabella 1 bis, gli enti che utilizzano l'approccio di cui agli articoli 84-89 della direttiva [2000/12/CE] possono attribuire la probabilità di inadempimento (PD) alle controparti nei confronti delle quali non hanno alcuna altra esposizione al di fuori del libro di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime della perdita in caso di inadempimento (LGD) possono applicare la LGD di cui all'Allegato VII, Parte 2, paragrafo 8 bis della direttiva [2000/12/CE] alle esposizioni inerenti a operazioni inadempite trattate conformemente alla colonna 3 della Tabella 1 bis a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, gli enti che utilizzano l'approccio di cui agli articoli 84-89 della direttiva [2000/12/CE] possono applicare i coefficienti di ponderazione per il rischio di cui agli articoli 78-83 della direttiva [2000/12/CE] a condizione che vengano applicati a tutte queste esposizioni o possono applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100%.

Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni inadempite non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100%. ➤

➤ 2 quater. In caso di gravi perturbazioni nel funzionamento di un sistema di regolamento o di compensazione, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti patrimoniali calcolati in conformità dei paragrafi 1 e 2 bis finché non venga ripristinato il corretto funzionamento del sistema. In tal caso, la mancata liquidazione di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non viene considerata come un inadempimento ai fini del rischio di credito. ◀

➤ [...] ◀

➤ **RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE (CCR)** ◀

⇩ nuovo

➤ Consiglio/EP (100%)

➤ [...] ◀

➤ 3. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di credito di controparte (CCR) relativo ad esposizioni dovute a ◀

- a) operazioni rimaste inadempite;
- b) strumenti derivati negoziati fuori borsa e derivati su crediti;
- c) operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di prestito attivo o passivo di titoli o merci basate su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione;

➤ [...] ◀

➤(d) operazioni di rimarginazione basate su titoli o merci;◀

➤ (d bis)operazioni con regolamento a lungo termine. ◀

4. Ai fini di cui sopra si considera che un'operazione è rimasta inadempita se l'ente ha effettuato esborsi per titoli o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli o merci prima di riceverne il corrispettivo e, se si tratta di un'operazione transfrontaliera, sono trascorsi uno o più giorni dal pagamento o dalla consegna.

5. Fatti salvi i punti da 6 a 9, i valori delle esposizioni e gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3 della direttiva [2000/12/CE], intendendo i riferimenti contenuti in detta sezione agli "enti creditizi" come riferimenti ad "enti" e quelli agli "enti creditizi imprese madri" come riferimenti a "imprese madri" e intendendo coerentemente ogni termine concomitante.

6. Ai fini del punto 5:

➤ [...] ◀

➤ si considera l'allegato IV della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo il punto 3, si leggano i termini "e derivati su crediti"; ◀

➤ [...] ◀

➤ si considera l'allegato III della direttiva [2000/12/CE] modificato in modo che, dopo la tabella 1, siano inserite le disposizioni seguenti: ◀

Per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura per un contratto derivato *total return swap* o *credit default swap*, si moltiplica il valore nominale del contratto per le percentuali seguenti:

se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I – 5%;

se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I – 10%.

Tuttavia, nel caso di un *credit default swap*, un ente la cui esposizione dovuta allo *swap* rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0% l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il *credit default swap* sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza dell'ente la cui esposizione dovuta allo *swap* rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento.

Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo “*nth to default*” di una serie di obbligazioni sottostanti, si determina quale delle percentuali indicate sopra sia applicabile sulla base del fatto che l'obbligazione con l'*n^{esima}* più bassa qualità creditizia sia un'esposizione che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I.

7. Ai fini del punto 5, nel calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio gli enti non possono impiegare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie esposto nell'allegato VIII, parte 3, punti da 25 a 30 della direttiva [2000/12/CE] per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie.

➤ [...] ◀

➤ 8. Ai fini del punto 5, nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, registrate nel portafoglio di negoziazione, tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili. Per le esposizioni dovute a strumenti derivati negoziati fuori borsa contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono anche essere riconosciute come garanzie reali ammissibili. Ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma dell'allegato VIII della direttiva [2000/12/CE] sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta l'approccio supervisore di correzione di volatilità, a norma dell'allegato VIII, parte 3, della direttiva [2000/12/CE], gli strumenti e le merci in questione sono trattati allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa riconosciuta. ◀

➤ Allorché gli istituti adottano l'approccio di valutazione propria per le correzioni di volatilità, a norma dell'allegato VIII, parte 3, della direttiva [2000/12/CE] in relazione a strumenti finanziari o a merci che non sono ammissibili a norma dell'allegato VIII della direttiva [2000/12/CE], le correzioni di volatilità devono essere calcolate per ogni singola voce. Allorché gli istituti adottano l'approccio modelli interni, definito all'allegato VII, parte 3, della direttiva [2000/12/CE], essi possono applicare tale approccio anche al portafoglio di negoziazione. ◀

9. Ai fini del punto 5, in relazione al riconoscimento di accordi quadro di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito e/o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio è riconosciuta solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:

- a) tutte le operazioni sono valutate quotidianamente in base ai prezzi di mercato;

➤ [...] ✎

- b) tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'operazione possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi delle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 della direttiva [2000/12/CE] senza che venga applicato il punto 8 del presente allegato. ✎

10. Se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della direttiva [2000/12/CE], si considera che la posizione nel derivato su crediti non comporta un rischio di controparte.

11. Il requisito patrimoniale è pari all'8% del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

↓ 93/6/CEE

Transazioni rimaste inadempite

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 2, lettera b)

~~3.1. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di controparte se:~~

~~i) ha effettuato esborsi per titoli o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli o merci prima di riceverne il corrispettivo, e~~

~~=====~~
~~e~~

~~ii) in caso di transazioni transfrontaliere, è passato un giorno o più dalla data del pagamento o della consegna.~~

~~3.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % del valore dei titoli o delle merci o della somma liquida di spettanza dell'ente moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.~~

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 2, lettera c)

~~**Operazioni di vendita con patto di riacquisto nonché concessione e assunzione di titoli o merci in prestito**~~

~~4.1. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le concessioni di titoli o merci in prestito in cui i titoli o le merci trasferite costituiscono elementi del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la differenza tra il valore di mercato dei titoli o delle merci e il finanziamento ottenuto dall'ente o il valore di mercato della garanzia, qualora tale differenza sia positiva. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e l'assunzione di titoli o merci in prestito, l'ente calcola la differenza tra il finanziamento concesso dall'ente stesso o il valore di mercato della garanzia e il valore di mercato dei titoli o delle merci ricevute, qualora tale differenza sia positiva.~~

↓ 93/6/CEE

~~Le autorità competenti verificano che l'eccesso di garanzia prestata sia accettabile.~~

~~Inoltre le autorità competenti possono autorizzare gli enti a non includere nei calcoli descritti nel primo comma del presente punto l'importo dell'eccesso di garanzia laddove esso sia garantito in modo tale che l'ente che trasferisce abbia sempre la certezza della restituzione dell'eccesso di garanzia in caso di inadempimento della controparte.~~

~~Gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato del finanziamento dato e ottenuto e della garanzia.~~

~~4.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % dell'ammontare risultante dal punto 4.1 moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.~~

~~Titoli derivati fuori borsa~~

↓ 98/33/CE articolo 3, punto 2

~~5. Per calcolare la copertura patrimoniale relativa ai titoli derivati negoziati fuori borsa da esse detenuti, l'ente applica l'allegato II della direttiva 89/647/CEE. La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata a norma dell'articolo 2, punto 9, della presente direttiva.~~

~~Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato II i contratti OTC regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 7, della direttiva 89/647/CEE e che sia eliminato il rischio di un accumulo delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.~~

~~ALTRI~~

~~6. I requisiti patrimoniali di cui alla direttiva 89/647/CEE si applicano alle esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti a contratti futures o contratti a premio negoziati in borsa, non contemplate nel presente allegato o nell'allegato I né detratte dai fondi propri ai sensi dell'allegato V, punto 2 d) direttamente connesse con voci comprese nel portafoglio di negoziazione.~~

~~La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata conformemente all'articolo 2, punto 9 della presente direttiva.~~

↓ 93/6/CEE (adattato)

ALLEGATO III

☒ CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL ☒ RISCHIO DI CAMBIO

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera a) (adattato)

1. Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro di un ente, calcolata in base al metodo indicato ~~in appresso~~ ☒ al punto 2 ☒, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri del medesimo, per calcolare la copertura patrimoniale per il rischio di cambio si moltiplica tale somma per l'8 %.

~~Sino al 31 dicembre 2004 le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare la copertura patrimoniale moltiplicando per l'8 % l'importo costituito dalla somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro che eccede il 2 % del totale dei fondi propri.~~

↓ 93/6/CEE (adattato)

2. ☒ Per determinare il requisito patrimoniale per il rischio di cambio ☒ l'ente utilizza un metodo di calcolo in due fasi.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 3, lettera b) (adattato)

32.1. L'ente calcola dapprima la posizione aperta netta in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata ~~nella segnalazione~~ ☒ per la notifica ☒) e in oro.

La posizione ☒ aperta netta ☒ consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

- = a) la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo compresi i ratei d'interesse maturati, nella divisa in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);
- = b) la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su divise e oro, compresi i future su valuta e oro e il capitale di *swap* su valuta non inclusi nella posizione a pronti);
- = c) garanzie irrevocabili (e ~~titoli~~ ☒ strumenti ☒ analoghi) di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;
- = d) entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte (a discrezione dell'ente che effettua la ~~segnalazione~~ ☒ notifica ☒ e con l'accordo preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future non ancora contabilizzate, ma già integralmente coperte da transazioni su cambi esteri a termine possono essere comprese in tale voce). L'ente deve attenersi in via continuativa a questo metodo;

e) l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro;

f) il valore di mercato di altri contratti a premio (cioè non in valuta estera e non in oro);

Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul coefficiente di capitale possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non negoziabile o strutturale e la loro esclusione, nonché qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, è subordinata all'accordo delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri.

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, per le quote di OIC vengono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC sia investito in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal mandato d'investimento dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio di cambio. A tal fine aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con la differenza che, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non sarebbe consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)

Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti di usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro.

↓ 93/6/CEE (adattato)
→₁ 98/31/EC articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera c)

→₁ 42.2. Successivamente, le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella di segnalazione ☒ notifica ☒ e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta di segnalazione ☒ notifica ☒ ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. ← Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni ~~short~~ ☒ corte ☒ nette e il totale delle posizioni ~~long~~ ☒ lunghe ☒ nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.

↓ 93/6/CEE (adattato)

§3.

In deroga ai precedenti punti ~~da 1 a 4~~ ☒ e 2 ☒, e in attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti possono disporre o consentire ~~il ricorso a procedure alternative, da parte degli~~ enti ☒ di utilizzare ☒, ai fini del presente allegato ☒, le procedure indicate qui di seguito ☒.

63.1. ~~In primo luogo, le~~ Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a costituire una copertura patrimoniale a fronte di posizioni in valute strettamente correlate inferiore a quella che deriverebbe dall'applicazione dei punti ~~da 1 a 4~~ e 2. Le autorità competenti possono considerare strettamente correlate due valute soltanto qualora le probabilità di una perdita - calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei 3 o 5 anni precedenti - su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata nella segnalazione), siano pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di 3 anni, ovvero al 95 %, se il periodo di osservazione è di 5 anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata. La copertura patrimoniale per le posizioni non compensate in valute strettamente correlate, e per tutte le posizioni in altre valute, corrisponde all'8 % moltiplicato per la somma più elevata delle posizioni ~~«short» o «long»~~ corte o lunghe nette in tali divise, previa deduzione delle posizioni compensate nelle valute strettamente correlate.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 3, lettera d) (adattato)

~~7. In secondo luogo, sino al 31 dicembre 2004, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare un metodo diverso da quelli previsti ai punti da 1 a 6 ai fini del presente allegato. La copertura patrimoniale risultante da tale metodo deve essere di entità superiore al 2% della posizione aperta netta calcolata secondo il punto 4 e, sulla base di un'analisi dei movimenti dei tassi di cambio durante tutti i cicli operativi continui di dieci giorni lavorativi nell'arco degli ultimi tre anni, superiore alle perdite probabili per il 99% o più dei casi.~~

~~Il metodo alternativo descritto nel primo comma può essere impiegato solo alle seguenti condizioni:~~

- ~~i) la formula per il calcolo e i coefficienti di correlazione sono definiti dalle autorità competenti in base alla loro analisi dei movimenti dei tassi di cambio;~~
- ~~ii) i coefficienti di correlazione sono regolarmente riveduti dalle autorità competenti alla luce degli sviluppi sui mercati dei cambi.~~

§3.2. ~~In terzo luogo,~~ Le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dai metodi di computo di cui ai precedenti punti ~~de~~ 1 ~~☒~~, 2 e 3.1 ~~☒~~ ~~e~~ le posizioni in valute contemplate in un accordo tra Stati giuridicamente vincolante, inteso a limitare la loro oscillazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse una copertura patrimoniale non inferiore alla metà della variazione massima consentita per le valute in questione nell'accordo intergovernativo di cui trattasi. Le posizioni non compensate in queste valute sono trattate analogamente alle altre valute.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione monetaria europea sia dell'1,6 % moltiplicato per il valore di dette posizioni compensate.

↓ 93/6/CEE (adattato)

~~9. Le autorità competenti notificano al Consiglio e alla Commissione gli eventuali metodi che fissano, o autorizzano, ai fini dei punti da 6 a 8.~~

~~10. La Commissione riferisce al Consiglio sui metodi di cui al punto 9 e, se necessario, in considerazione degli sviluppi internazionali, propone un trattamento più armonizzato dei rischi di cambio.~~

↓ 93/6/CEE

~~14.~~ Le posizioni nette in valute composite possono venire scomposte nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5 (adattato)

ALLEGATO VIII Ö IV Õ

**☒ CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL ☒ RISCHIO SULLE
POSIZIONI IN MERCI**

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5

1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella moneta di segnalazione.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5 (adattato)

2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base all'allegato III o, se del caso, all'allegato ~~VII~~ VIII ai fini del calcolo del rischio di mercato.

3. Ai fini del presente allegato, è possibile escludere dal calcolo del rischio sulle posizioni in merci le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte.

4. Il rischio di tasso d'interesse ed il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente allegato sono inclusi nel calcolo del rischio generale su ~~titoli~~ strumenti di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

5. Quando la posizione corta ha scadenza anteriore a quella della posizione lunga, gli enti devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati.

6. Ai fini del punto 19, la differenza positiva tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alla sua posizione corta (lunga) nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi *futures*, contratti a premio o *warrant*, è la sua posizione netta in ciascuna merce.

Le autorità competenti consentono che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti 8, 9 e 10, a posizioni nella merce sottostante.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

7. Le autorità competenti possono considerare le seguenti posizioni quali posizioni nella stessa merce:

a) posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,

e

b) posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5

STRUMENTI PARTICOLARI

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5 (adattato)

8. I *futures* su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un *futures* negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il *futures* e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un *futures*, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII.

~~Fino al 31 dicembre 2006~~ Ile autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5 (adattato)

9. Gli *swap* su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza illustrato ai punti da 13 a 18 sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello *swap* deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenziario (~~efr. tabella riportata al punto 13~~) riportato come tabella 1 . Le posizioni ~~dovrebbero essere~~ saranno posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

Gli *swap* su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di segnalazione notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5 (adattato)

10. I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente allegato. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile né l'uno né l'altro o per i contratti a premio ~~OTC~~ negoziati fuori borsa , quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

~~Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie~~ È predisposta una copertura contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio su merci.

Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio su merci negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII.

~~Fino al 31 dicembre 2006~~ Il Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato ~~OTC~~ fuori borsa , regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato ~~OTC~~ fuori borsa ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.

Inoltre, esse possono consentire che la copertura richiesta per un contratto a premio su merci, negoziato in borsa oppure ~~OTC~~ fuori borsa , sia pari a quella per la merce sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto ~~OTC~~ fuori borsa è fissata in relazione alla merce sottostante.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5

11. Per i *warrant* su merci valgono le stesse norme esposte sopra al punto 10 per i contratti a premio su merci.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5

12. L'ente che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e l'ente che trasferisce merci nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito include dette merci nel calcolo della sua copertura patrimoniale a norma del presente allegato.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5 (adattato)

a) Metodo basato sulle fasce di scadenza

13. L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla ~~successiva~~ tabella 1 , per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce, nonché le posizioni considerate tali a norma del precedente punto 7, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia.

⊠ Tabella 1 ⊠

Fasce di scadenza (1)	Coefficiente di spread (in %) (2)
$0 \leq 1$ mesi	1,50
$> 1 \leq 3$ mesi	1,50
$> 3 \leq 6$ mesi	1,50
$> 6 \leq 12$ mesi	1,50
$> 1 \leq 2$ anni	1,50
$> 2 \leq 3$ anni	1,50
> 3 anni	1,50

14. Le autorità competenti possono permettere che le posizioni nella stessa merce o considerate tali a norma del precedente punto 7 siano compensate tra loro e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne:

a) le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;

e

b) le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)
--

15. L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo (secondo) valore che è compensato dal secondo (primo) in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.

16. La parte della posizione lunga (corta) non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta (lunga) non compensata di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

17. Il requisito patrimoniale dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

- ia) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicate per il relativo coefficiente di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla colonna 2 della tabella ~~riportata al punto 13~~ 1 e per il prezzo a pronti della merce;
- ib) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 % (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce;

iiic) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 % (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione.

18. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 17.

b) Metodo semplificato

19. Il requisito patrimoniale dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:

ia) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;

iib) il 3% della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

20. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 19.

↓ 93/6/CEE articolo 11bis (adattato)

c) Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

~~Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri~~ Le autorità competenti possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziché quelli indicati ai punti 13, ~~24, 27 e 28~~ 14, 17 e 18 ~~dell'allegato VII,~~ a condizione che gli enti, a parere delle ~~loro~~ autorità competenti medesime :

- a) effettuino ~~transazioni~~ operazioni su merci di notevole entità,
- b) abbiano un portafoglio merci diversificato, e
- c) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato VIII.

Tabella 2

	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli («softs»)	Altri, compresi i prodotti energetici
Coefficienti spread %	1,0	1,2	1,5	1,5
Coefficienti di riporto	0,3	0,5	0,6	0,6
Coefficienti secchi	8	10	12	15

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5 (adattato)
➤ Consiglio/EP (100%)

ALLEGATO ~~VII~~

**⊗ IMPIEGO DI ~~⊗~~ MODELLI INTERNI ~~⊗~~ PER IL CALCOLO DEI REQUISITI
PATRIMONIALI ~~⊗~~**

1. Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri sistemi interni di gestione del rischio in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e ~~VII~~ ~~⊗~~ IV ~~⊗~~. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti.

2. Il riconoscimento delle autorità competenti è concesso soltanto a condizione che il sistema di gestione del rischio dell'ente sia concettualmente corretto ed applicato con integrità e che siano rispettati, in particolare, i seguenti criteri qualitativi:

- ia) il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e fornire i dati sulla base dei quali gli alti dirigenti sono informati delle esposizioni al rischio dell'ente;

➤ [...] ◀

➤ (b) l'ente deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell'ente. L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell'ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi. L'unità esegue altresì la verifica iniziale e intermedia del modello interno; ◀

iiic) il consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi ed i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

ivd) l'ente deve disporre di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione e dei servizi di *back-office*;

ve) l'ente deve aver stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi;

vif) i modelli dell'ente devono aver dato prova, sulla base di riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;

➤ [...] ◀

➤ (g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di imminente inadempimento, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nel modello del VaR. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili. ◀

viii) l'ente deve mettere regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi.

~~Detta~~ ☒ La ☒ verifica ☒ di cui alla lettera h) del primo comma ☒ deve comprendere sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente deve procedere ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi.

Detto riesame deve valutare:

a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;

- b) l'integrazione delle misure del rischio di mercato nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
- c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi ed i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
- d) la portata dei rischi di mercato rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;
- e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità del rischio;
- f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
- e
- g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.

➤ 2 bis. Gli enti devono disporre di processi che assicurino che i loro modelli interni siano stati adeguatamente convalidati da interlocutori adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente corretti e riflettano adeguatamente tutti i principali fattori di rischio. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida deve anche essere effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello non più adeguato. Gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori pratiche di mercato. Per la convalida dei modelli non ci si deve limitare a test retrospettivi, ma occorre come minimo procedere alle operazioni seguenti: ◀

- a) effettuare test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;
- b) effettuare, oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, propri test di convalida del modello, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;
- c) ricorrere a portafogli teorici per verificare che il modello sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione. ◀

3. L'ente controlla l'accuratezza e i risultati del modello impiegato mediante un programma di test retrospettivi. Questi ultimi devono fornire, per ogni giorno lavorativo, il raffronto tra la misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente per le posizioni del portafoglio alla chiusura e la variazione giornaliera del valore del portafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo.

➤ [...] ◀

➤ Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente.

Le autorità competenti hanno facoltà di imporre, a livello nazionale, agli enti di effettuare test retrospettivi sulla base dei risultati economici teorici (ossia sulla base delle variazioni del valore del portafoglio che si avrebbero se le posizioni in essere alla fine di una giornata lavorativa rimanessero invariate nel giorno successivo) o sulla base dei risultati economici risultanti dall'attività di negoziazione effettivamente svolta (al netto dei diritti, delle commissioni e dei proventi netti da interessi) o sulla base di entrambi. ◀

4. Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in ~~titoli~~ strumenti di debito e ~~titoli~~ strumenti di capitale, le autorità competenti possono riconoscere l'impiego del modello interno di un ente qualora il modello, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato , soddisfi le seguenti condizioni:

- a) spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;
- b) rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;
- c) sia resistente ad un ambiente sfavorevole;
- d) sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente.

- d bis) rifletta il rischio di base associato al nome, cioè gli enti dimostrino che il modello è sensibile a significative differenze idiosincratice fra posizioni simili ma non identiche; ◀
- d ter) rifletta il rischio d'evento. ◀
- L'ente deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni: ◀
 - - se un ente è soggetto ad un rischio d'evento che non è riflesso nella misura del valore a rischio, perché si situa al di là del periodo di detenzione di 10 giorni e dell'intervallo di confidenza del 99% (eventi a bassa probabilità e di estrema gravità), l'ente garantisce che l'impatto di tali eventi sia ripreso nella sua valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale;
 - il modello dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio. ◀
- Inoltre gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori prassi di mercato. ◀

- Inoltre l'ente deve disporre di un metodo per riflettere, nel calcolo dei propri requisiti patrimoniali, il rischio di inadempimento per le posizioni del portafoglio di negoziazione che è incrementale al rischio di inadempimento riflesso dal calcolo basato sul valore a rischio quale specificato nei precedenti requisiti del presente punto. Per evitare una doppia computazione l'ente può, nel calcolo del suo requisito incrementale per l'inadempimento, tener conto della misura in cui il rischio di inadempimento è stato già compreso nel calcolo del valore a rischio, in particolare per le posizioni di rischio che potrebbero essere chiuse e sarebbero chiuse entro 10 giorni nel caso di condizioni di mercato sfavorevoli o di altre indicazioni di un deterioramento dell'ambiente creditizio. Se un ente riflette il suo rischio incrementale di inadempimento mediante una maggiorazione, deve disporre di metodologie per convalidare la misura. ◀
- L'ente deve dimostrare che il suo metodo soddisfa criteri di affidabilità comparabili a quelli del metodo di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE], nell'ipotesi di un livello di rischio costante, e adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità. ◀
- Un ente che non rifletta il rischio incrementale di inadempimento attraverso un metodo sviluppato internamente deve calcolare la maggiorazione mediante un metodo coerente o col metodo di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva [2000/12/CE] o con quello di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva [2000/12/CE]. ◀

➤ Per quanto riguarda esposizioni in contanti o derivanti da cartolarizzazioni sintetiche che sarebbero assoggettate ad un trattamento di deduzione a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva [2000/12/CE], o ponderate per il rischio al 1250% conformemente all'allegato IX, parte 4, della direttiva [2000/12/CE], tali posizioni sono assoggettate a un requisito patrimoniale non inferiore a quello determinato ai fini di tale trattamento. Gli enti che sono operatori in tali esposizioni possono applicare un trattamento diverso se sono in grado di dimostrare alle loro autorità competenti, oltre al fine della negoziazione, l'esistenza di un mercato liquido, tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione o, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche che si fondano unicamente su derivati su crediti, per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione in quanto tali o per tutte le componenti di rischio che le costituiscono. Ai fini della presente sezione si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale. Per applicare un trattamento diverso, un ente deve essere in possesso di dati di mercato sufficienti a garantire che esso riflette pienamente il rischio concentrato di inadempimento di tali esposizioni nel suo metodo interno di misurazione del rischio incrementale di inadempimento in conformità dei criteri suesposti. ◀

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

5. Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 4 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all'allegato I.

6. Ai fini del punto 10, ii) i valori calcolati dall'ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo di almeno 3.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)
➤ Consiglio/EP (100%)

7. Il fattore moltiplicativo è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella ~~successiva~~ tabella ☒ 1 ☒ sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni reali o ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

☒ *Tabella 1* ☒

Numero di scostamenti	Fattore di maggiorazione
Meno di 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65
8	0,75
9	0,85
10 o più	1,00

Le autorità competenti, in singoli casi e in situazioni eccezionali, possono esimere l'ente dall'aumentare il fattore moltiplicativo del fattore di maggiorazione di cui alla ~~precedente~~ tabella ☒ 1 ☒ se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione delle autorità, che l'aumento è ingiustificato e che il modello è fundamentalmente corretto.

Se numerosi scostamenti dimostrano l'insufficiente accuratezza del modello, le autorità competenti revocano il riconoscimento di quest'ultimo o impongono le misure necessarie per assicurarne il tempestivo miglioramento.

Per consentire alle autorità competenti di controllare costantemente la correttezza del fattore di maggiorazione, l'ente notifica loro tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, gli scostamenti che il programma di test retrospettivi ha rilevato e che, in base alla precedente tabella, determinano l'aumento del fattore di maggiorazione.

8. > [...] <

> [...] <

> [...] <

> [...] <

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato) > Consiglio/EP (100%)

9. > [...] <

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5 (adattato)
➤ Consiglio/EP (100%)

10. Ciascun ente deve soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore dei due importi seguenti:

➤ [...] <

➤ a) la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati nel presente allegato, cui va aggiunto, se del caso, il requisito per il rischio incrementale di inadempimento stabilito al punto 4; <

➤ [...] <

➤ b) la media delle misure del valore a rischio giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per il fattore di cui al punto 6 e rettificata applicando il fattore di cui al punto 7, cui va aggiunto, se del caso, il requisito per il rischio incrementale di inadempimento stabilito al punto 4. <

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5

11. Il calcolo del valore a rischio è soggetto ai seguenti requisiti minimi:

ia) calcolo del valore a rischio su base almeno giornaliera;

ib) intervallo di confidenza unilaterale del 99 %;

ic) periodo di detenzione rapportato a dieci giorni;

~~iv~~d) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui in periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi;

~~v~~e) serie di dati aggiornate con frequenza trimestrale.

12. Le autorità competenti devono esigere che il modello rifletta accuratamente tutti i rischi di prezzo sostanziali dei contratti a premio e delle posizioni assimilabili a contratti a premio e che gli altri rischi non evidenziati dal modello siano adeguatamente coperti con fondi propri.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

13. ~~Le autorità competenti devono esigere che~~ il modello di misurazione del rischio ~~tenga~~ deve tenere conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati , e in particolare di quelli seguenti .

~~Devono essere rispettate le seguenti disposizioni minime:~~

Rischio di tasso di interesse

~~i) per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse,~~ il sistema di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d'interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tener conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse.

⊗ Rischio di cambio ⊗

~~ii) per quanto riguarda il rischio di cambio, il~~ sistema di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente.

↓ nuovo

➤ Consiglio/EP (100%)

➤ [...] <

➤ Per le quote di OIC vengono computate le posizioni attuali in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione dovrebbe essere stralciata e trattata in conformità dell'allegato III, punto 2.1. <

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5 (adattato)

⊗ Rischio sugli strumenti di capitale ⊗

~~iii) per quanto riguarda il rischio sui titoli di capitale, il~~ sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali l'ente detiene posizioni significative.

⊗ Rischio sulle posizioni in merci ⊗

~~iv) per quanto riguarda il rischio sulle posizioni in merci,~~ iii Il sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. Il sistema di misurazione del rischio deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non congruenti. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni.

↓ 98/31/CE articolo 1, punto 7 e
allegato, punto 5

14. Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte a condizione di essersi sincerate che il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è corretto ed applicato correttamente.

↓ 93/6/CEE allegato VI, punto 8, dal numero 2), seconda frase (adattato)

ALLEGATO VI

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER I GRANDI FIDI

- ~~Esse~~ La copertura patrimoniale aggiuntiva di cui all'articolo 31, lettera b) è calcolata selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti in questione cui si applicano le più elevate coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o le coperture previste all'allegato II, e la cui somma è pari all'importo del superamento ~~indicated al punto 29);~~ di cui all'articolo 31, lettera a) .
- Se il superamento non si è protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al 200 % della copertura prevista ~~nella frase precedente~~ punto 1 per le componenti in questione.
- Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui sopra, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto alle coperture per rischio specifico di cui all'allegato I e/o alle coperture di cui all'allegato II. ~~L'ente deve inoltre disporre di una~~ La copertura patrimoniale aggiuntiva è pari alla somma delle coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o delle coperture di cui all'allegato II per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1 .

⊗ Tabella 1 ⊗

Superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale di fondi propri)	Coefficienti
Fino al 40 %	200 %
Tra l'40 % e il 60 %	300 %
Tra il 60 % e il 80 %	400 %
Tra l'80 % e il 100 %	500 %
Tra il 100 % e il 250 %	600 %
Oltre il 250 %	900 %

ALLEGATO VII

NEGOZIAZIONE

PARTE A - FINI DI NEGOZIAZIONE

1. Alle posizioni e ai portafogli detenuti a fini di negoziazione si applicano i seguenti requisiti:

- a) deve esistere una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta direzione e comprendente l'orizzonte temporale atteso di detenzione;
- b) devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni, che prevedano le seguenti condizioni:
 - i) le posizioni sono assunte da un'apposita unità di negoziazione ("*trading desk*");
 - ii) vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;
 - iii) i negoziatori ("*dealers*") hanno facoltà di aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie stabilite;

- iv) le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta direzione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
 - v) le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e ne viene valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura, loro o dei rischi che le compongono, stimando in particolare la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso, la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
- c) devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni di vendita del portafoglio di negoziazione dell'ente.

PARTE B - SISTEMI E CONTROLLI

1. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili.

2. I sistemi e i controlli comportano almeno i seguenti elementi:

- a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;

- b) linee di segnalazione gerarchica chiare e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal *front office*) per l'unità responsabile del processo di valutazione.

La linea di segnalazione gerarchica dovrebbe risalire fino a uno dei principali componenti esecutivi del consiglio di amministrazione.

Metodi di valutazione prudenti

3. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione.

4. Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzato il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non sia esso stesso un importante *market maker* per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

5. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti devono valutare le loro posizioni e i loro portafogli in base ad un modello prima di applicare le disposizioni sui requisiti patrimoniali al portafoglio di negoziazione. Per valutazione in base ad un modello si intende qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (*benchmark*) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un dato di mercato.

6. In caso di valutazione in base ad un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

- a) l'alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione che vengono valutati in base ad un modello e consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento dell'attività;

➤ [...] ◀

- b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente; ◀
- c) se disponibili, vanno impiegate metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;
- d) qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da interlocutori adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;
- e) vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;
- f) i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;
- g) il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

Ai fini della lettera d), il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal *front office*. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

7. Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, va effettuata una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una procedura di verifica regolare dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato può essere effettuata dai negozianti (*dealers*), la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello dovrebbe essere condotta da una unità indipendente dalla *dealing room* e almeno con cadenza mensile (o più frequentemente, a seconda della natura dell'attività di mercato o di negoziazione svolta). Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.

Aggiustamenti di valutazione o riserve

8. Gli enti istituiscono mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione o riserve.

Regole generali

9. Le autorità competenti esigono che vengano formalmente presi in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione o riserve: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

Regole per le posizioni scarsamente liquide

10. Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi sia a seguito di eventi di mercato, sia per situazioni particolari dell'ente; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o ristagnanti.

➤ [...] ◀

➤ 11. Per decidere se sia necessaria una riserva di valutazione per posizioni scarsamente liquide gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, il grado di concentrazione di mercato, il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni di rischio, la misura nella quale la valutazione viene effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri rischi di modello. ◀

12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario costituire riserve per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.

13. Quando gli aggiustamenti di valutazione e le riserve danno origine a perdite rilevanti dell'esercizio in corso, queste sono dedotte dai fondi propri di base dell'ente a norma della lettera k) dell'articolo 57 della direttiva [2000/12/CE].

14. Gli importi degli altri utili o delle altre perdite derivanti dagli aggiustamenti di valutazione e dalle riserve sono inclusi nel calcolo degli "utili netti del portafoglio di negoziazione" di cui all'articolo 13, punto 2), lettera b) e sommati ovvero detratti dai fondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato conformemente a dette disposizioni.

➤ 14 bis. Agli aggiustamenti di valutazione e alle riserve che superano quelli operati nel quadro contabile a cui l'ente è assoggettato si applica il punto 13 se danno origine a perdite rilevanti, il punto 14 negli altri casi. ◀

PARTE C – COPERTURE INTERNE

1. Una copertura interna è una posizione che compensa in misura sostanziale o integrale le componenti di rischio di un'altra posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione o di un insieme di posizioni. Le posizioni derivanti da coperture interne sono ammissibili ad essere trattate come posizioni del portafoglio di negoziazione, a condizione che siano detenute a fini di negoziazione e che siano soddisfatti i criteri generali in materia di fini di negoziazione e di valutazione prudente indicati nelle parti A e B. In particolare:

- a) le coperture interne non devono avere come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti patrimoniali;
- b) le coperture interne devono essere correttamente documentate ed essere assoggettate a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;
- c) l'operazione interna va realizzata alle condizioni di mercato;
- d) la massima parte del rischio di mercato generato dalla copertura interna deve essere gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;
- e) le operazioni interne devono essere attentamente sorvegliate.

La sorveglianza deve essere assicurata mediante procedure adeguate.

2. Il trattamento di cui al punto 1 si applica fermi restando i requisiti patrimoniali applicabili all'elemento fuori portafoglio di negoziazione della copertura interna.

➤ 3. Fatto salvo quanto precede, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione (ricorrendo ad una copertura interna), l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione non è considerata coperta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un derivato su crediti conforme ai requisiti stabiliti all'allegato VIII, parte 2, punto 19, della direttiva [2000/12/CE] per quanto riguarda l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione. Qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo venga acquistata e sia considerata come copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali. ◀

➤ **INCLUSIONE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE** ◀

➤ 1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali esposizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali. Tali politiche e procedure sono coerenti con i criteri di cui all'articolo 11 e tengono conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. Il rispetto di dette politiche e procedure è pienamente documentato e soggetto ad audit interni periodici. ◀

➤ 2. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Le politiche e procedure in questione riguardano almeno: ◀

- a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali; ◀
- b) se e in che misura un'esposizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (marked-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato, attivo, liquido e nei due sensi (two-way); ◀
- c) per le esposizioni valutate con riferimento a un apposito modello (marked-to-model) se e in che misura l'ente è in grado: ◀
 - i) di identificare tutti i rischi rilevanti dell'esposizione;
 - ii) di coprire tutti i rischi rilevanti dell'esposizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi; e
 - iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello; ◀
- d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per l'esposizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti; ◀
- e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura dell'esposizione a breve termine; ◀
- f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente il rischio dell'esposizione nel quadro della sua attività di trading; e ◀
- g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le esposizioni fra il non-trading book e il trading book, e i criteri per tali trasferimenti; ◀

➤ 3. Le autorità competenti possono consentire a un ente di trattare nel trading book le posizioni che siano partecipazioni ai sensi dell'articolo 57, lettere l), m) e n) della direttiva [2000/12/CE] come strumenti di capitale o di debito secondo i casi, purché esso dimostri di essere un market maker attivo in tali posizioni. In tal caso, l'ente in questione deve disporre di adeguati sistemi e controlli a supporto della negoziazione degli strumenti su fondi propri ammessi a beneficiare di tale disposizione. ◀

➤ 4. Le operazioni del tipo pronti contro termine che l'ente non contabilizza nel suo portafoglio di negoziazione possono essere incluse nel trading book ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, a condizione che sia fatto per tutte le operazioni di questo tipo. A tal fine si definiscono operazioni del tipo pronti contro termine quelle che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e all'Allegato VII, Parte A e in cui entrambi i leg sono sotto forma di liquido o di titoli che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione. Indipendentemente dal tipo di contabilizzazione, tutte le operazioni del tipo pronti contro termine sono soggette a un'esposizione al rischio di credito della controparte, esterno al portafoglio di negoziazione. ◀

ALLEGATO VIII

DIRETTIVE ABROGATE

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE INSIEME ALLE LORO MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 48)

Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Solo l'articolo 26.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

Solo l'articolo 67.

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE

(di cui all'articolo 48)

Direttiva		Termini di attuazione
Direttiva 93/6/CEE del Consiglio		1.7.1995
Direttiva 98/31/CE		<u>21.7.2000</u>
Direttiva 98/33/CE		<u>21.7.2000</u>
Direttiva 2002/87/CE		<u>11.8.2004</u>
Direttiva 2004/39/CE		<u>Non ancora disponibile</u>
Direttiva 2004/xx/CE		<u>Non ancora disponibile</u>

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 93/6/CEE	Direttiva 98/31/CE	Direttiva 98/33/CE	Direttiva 2002/87/CE	Direttiva 2004/39/CE
Articolo 1, paragrafo 1, prima frase					
Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2	Articolo 1				
Articolo 2, paragrafo 1					
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 3				
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2, punto 1				
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 2, punto 2				Articolo 67, punto 1
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da c) ad e)	Articolo 2, punti da 3 a 5				
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g)					
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 2, punto 10				
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)	Articolo 2, punto 11		Articolo 3, punto 1		
Articolo 3, paragrafo 1, lettera j)	Articolo 2, punto 14				
Articolo 3, paragrafo 1, lettere k) e l)	Articolo 2, punti 15 e 16	Articolo 1, punto 1, lettera b			
Articolo 3, paragrafo 1, lettera m)	Articolo 2, punto 17	Articolo 1, punto 1, lettera c)			
Articolo 3, paragrafo 1, lettera n)	Articolo 2, punto 18	Articolo 1, punto 1, lettera d)			
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da o) a q)	Articolo 2, punti da 19 a 21				

Articolo 3, paragrafo 1, lettera r)	Articolo 2, punto 23				
Articolo 3, paragrafo 1, lettera s)	Articolo 2, punto 26				
Articolo 3, paragrafo 2)	Articolo 2, punti 7 e 8				
Articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 7, paragrafo 3			Articolo 26	
Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 3				
Articolo 4	Articolo 2, punto 24				
Articolo 5	Articolo 3 paragrafi 1 e 2				
Articolo 6	Articolo 3, paragrafo 4				Articolo 67, punto 2
Articolo 7	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)				Articolo 67, punto 3
Articolo 8	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)				Articolo 67, punto 3
Articolo 9	Articolo 3, paragrafo 3				
Articolo 10	Articolo 3, paragrafi da 5 a 8				
Articolo 11	Articolo 2, paragrafo 6				
Articolo 12, primo comma	Articolo 2, punto 25				
Articolo 12, secondo comma					
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma	Allegato V, punto 1, primo comma				

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma e paragrafi da 2 a 5	Allegato V, punto 1, secondo comma e punti da 2 a 5	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 4, lettere a) e b)			
Articolo 14	Allegato V, punti 6 e 7	Allegato, punto 4, lettera c)			
Articolo 15	Allegato V, punto 8				
Articolo 16	Allegato V, punto 9				
Articolo 17					
Articolo 18, paragrafo 1, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1, primo comma				
Articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 4, paragrafo 1, punti i) e ii)	Articolo 1, punto 2			
Articolo 18, paragrafi da 2 a 4	Articolo 4, paragrafi da 6 a 8				
Articolo 19, paragrafo 1					
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2				
Articolo 19, paragrafo 3					
Articolo 20					
Articolo 21	Allegato IV				
Articolo 22					
Articolo 23, primo e secondo comma	Articolo 7 paragrafi 5 e 6				
Articolo 23, terzo comma					

Articolo 24					
Articolo 25					
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 10	Articolo 1, punto 4			
Articolo 26, paragrafi da 2 a 4	Articolo 7, paragrafi da 11 a 13				
Articolo 27	Articolo 7, paragrafi 14 e 15				
Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1				
Articolo 28, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 1, punto 3			
Articolo 28, paragrafo 3					
Articolo 29, paragrafo 1, lettera da a) a c) e i due commi successivi	Allegato VI, punto 2				
Articolo 29, paragrafo 1, ultimo comma					
Articolo 29 paragrafo 2	Allegato VI, punto 3				
Articolo 30(1) and (2) first comma	Allegato VI, punti 4 e 5				
Articolo 30(2) secondo comma					
Articolo 30(3) and (4)	Allegato VI, punti 6 e 7				

Articolo 31	Allegato VI, punto 8, numeri 1), 2) prima frase, da 3) a 5)				
Articolo 32	Allegato VI, punti 9 e 10				
Articolo 33 paragrafi 1 e 2					
Articolo 33(3)	Articolo 6, paragrafo 2				
Articolo 34					
Articolo 35, paragrafi da 1 a 4	Articolo 8 paragrafi da 1 a 4				
Articolo 35, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 5, prima frase	Articolo 1, punto 5			
Articolo 36	Articolo 9, paragrafi da 1 a 3				
Articolo 37					
Articolo 38	Articolo 9, paragrafo 4				
Articolo 39					
Articolo 40	Articolo 2, punto 9				
Articolo 41					
Articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Articolo 10, primo, secondo e terzo trattino				
Articolo 42, paragrafo 1, lettere d) e (e)					

Articolo 42, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 10, quarto trattino				
Articolo 42 paragrafo 1, lettera g)					
Articolo 43					
Articolo 44					
Articolo 45					
Articolo 46	Articolo 12				
Articolo 47					
Articolo 48					
Articolo 49					
Articolo 50	Articolo 15				
Allegato I, punti da 1 a 4	Allegato I, punti da 1 a 4				
Allegato I, punto 4, ultimo comma	Articolo 2, punto 22				
Allegato I, punti da 5 a 7	Allegato I, punti da 5 a 7				
Allegato I, punto 8					
Allegato I, punti da 9 a 11	Allegato I, punti da 8 a 10				
Allegato I, punti da 12 a 14	Allegato I, punti da 12 a 14				
Allegato I, punti 15 e 16	Articolo 2, punto 12				

Allegato I, punti da 17 a 41	Allegato I, punti da 15 a 39				
Allegato I, punti da 42 a 56					
Allegato II, punti 1 e 2	Allegato II, punti 1 e 2				
Allegato II, punti da 3 a 11					
Allegato III, punto 1	Allegato III, punto 1, primo comma	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera a)			
Allegato III, punto 2	Allegato III, punto 2				
Allegato III, punto 2.1, dal primo al terzo comma	Allegato III, punto 3.1	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)			
Allegato III, punto 2.1, quarto comma					
Allegato III, punto 2.1, quinto comma	Allegato III, punto 3.2	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)			
Allegato III, punti 2.2, 3, 3.1	Allegato III, punti da 4 a 6	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera c)			
Allegato III, punto 3.2	Allegato III, punto 8				
Allegato III, punto 4	Allegato III, punto 11				
Allegato IV, punti da 1 a 20	Allegato VII, punti da 1 a 20	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5			
Allegato IV, punto 21	Articolo 11 bis	Articolo 1, punto 6			

Allegato V, punti da 1 a 13, terzo comma	Allegato VIII, punti da 1 a 13, ii)	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5			
Allegato V, punto 13, quarto comma					
Allegato V, dal punto 13, quinto comma al punto 14	Allegato VIII, punti da 13, iii) a 14	Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5			
Allegato VI	Allegato VI, punto 8, numero 2, dopo la prima frase				
Allegato VII					
Allegato VIII					
Allegato IX					
